



# **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA**

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL DIRITTO

CORSO DI LAUREA IN CONSULENTE DEL LAVORO

## **LA NULLITÀ DEL CONTRATTO**

Relatrice:

Prof.ssa Susanna Tagliapietra

Laureando: Edoardo Zavattiero

Matricola n.2041707

Anno accademico 2024-2025

## Indice

### Sommario

<b>Indice</b> .....	<b>1</b>
<b>Introduzione</b> .....	<b>4</b>
<b>1. Principi generali</b> .....	<b>6</b>
1.1 Il quadro normativo .....	6
1.2 Artt. 1418-1424 del codice civile.....	6
<b>2. Cos'è la nullità del contratto?</b> .....	<b>7</b>
2.1 Definizione .....	7
2.2 Nullità e rescissione.....	8
2.3 Nullità e inesistenza.....	9
2.4 Nullità e inefficacia .....	10
2.5 Distinzione tra nullità e annullabilità .....	10
<b>3. Effetti della nullità</b> .....	<b>12</b>
3.1 Effetti del contratto nullo.....	12
3.2 L'efficacia retroattiva della nullità .....	14
<b>4. Le forme della nullità</b> .....	<b>16</b>
4.1 Nullità testuali e nullità virtuali.....	16
4.2 Nullità di protezione a tutela del consumatore e nullità speciali.....	18
4.3 Nullità assolute e nullità relative.....	21
<b>5. La nullità nel codice civile (artt. 1418-1424 c.c.)</b> .....	<b>23</b>
5.1 Le cause di nullità ex art. 1418 c.c. ....	23
5.1.2. Nullità virtuali e norme imperative.....	24
5.2 Le cause di nullità delineate dal secondo comma dell'art. 1418 c.c. ....	25
5.3 Nullità parziale ex art. 1419 c.c. ....	28
5.4 Nullità del contratto plurilaterale ex art. 1420 c.c. ....	32
5.5 Legittimazione all'azione di nullità ex art. 1421 c.c. ....	34
5.6 Imprescrittibilità dell'azione di nullità ex art. 1422 c.c. ....	38
5.7 Inammissibilità della convalida ex art. 1423 c.c. ....	40
5.8 Conversione del contratto nullo ex art. 14124 c.c. ....	41

5.9 La nullità del contratto di lavoro ex art. 2126 c.c. ....	43
<b>Conclusione.....</b>	<b>44</b>
<b>Bibliografia e sitografia.....</b>	<b>45</b>

## Introduzione

Nel contesto del diritto privato la nullità del contratto assume un ruolo di preminente importanza, rientrando nella più generale categoria dell'invalidità del contratto.

È necessario sottolineare che l'invalidità è una categoria *“prodotto della elaborazione dogmatica e assolve a una funzione esclusivamente classificatoria e descrittiva. Invalidità significa mancata attribuzione dei requisiti di validità. Il giudizio sulla inesistenza o insufficienza di un elemento o di un requisito necessario alla produzione di effetti giuridici determina l'invalidità dell'atto”*<sup>1</sup>.

Riguardo l'invalidità si è avuta una ricostruzione di essa come categoria generale la quale raccoglie le specie nullità e annullabilità.

L'obiettivo principale di questo studio di tesi è quello di dare una definizione di nullità del contratto e di tracciare le sue peculiarità. Verranno approfonditi gli elementi che la differenziano dagli altri istituti del nostro ordinamento giuridico.

All'interno di questo elaborato citeremo la fonte principale del nostro ordinamento: il codice civile. All'interno di esso, al Capo XI “Della nullità del contratto”, vi sono sette articoli che trattano la nullità (artt. 1418-1424 c.c.).

In seguito, ci soffermeremo particolarmente su questi articoli, citandoli e andando a spiegarne la loro applicazione all'interno del nostro ordinamento. Per fare ciò porteremo dei casi pratici di corretta ed effettiva applicazione degli articoli in questione. Dipoi andremo a illustrare quali sono gli effetti e le forme della nullità.

(1) F. DI MARZIO, La nullità del contratto, cit. p. 3

Concluderemo il nostro studio focalizzandoci sul tema della nullità del contratto nel contesto di lavoro, ambito che interessa particolarmente il nostro corso di studi e particolarmente quella che sarà la nostra futura professione.

# 1. Principi generali

## 1.1 Il quadro normativo

Nell'ordinamento giuridico italiano, l'istituto della nullità trova nel codice civile, la propria fonte giuridica.

Il codice civile è la fonte normativa più importante nei rapporti di diritto privato.

Nel nostro ordinamento giuridico esistono due istituti di notevole importanza: la nullità e l'annullabilità; il legislatore negli anni si è occupato di dare disciplina a questi due istituti, che, come vedremo in seguito, rientrano entrambi nella più generale categoria dell'invalidità del contratto.

All'interno del codice civile non vi sono norme dedicate all'invalidità del contratto, i giuristi per invalidità assumono *“l'esistenza di un difetto originario dell'atto e cioè la mancanza o il vizio di un elemento che il legislatore giudica essenziale perché l'atto o il contratto sia idoneo a produrre conseguenze giuridiche”*<sup>1</sup>.

Nonostante l'invalidità non venga disciplinata nel codice civile, gli istituti della nullità e dell'annullabilità del contratto trovano la loro disciplina nel Libro Quarto – Delle obbligazioni.

## 1.2 Artt. 1418-1424 codice civile

Come anticipato in precedenza, la nullità trova la propria disciplina all'interno del codice civile.

Il codice civile italiano è composto da sei libri, la disciplina della nullità del contratto trova il proprio spazio normativo al Capo XI “Della nullità del contratto” dall'articolo 1418 al 1424.

L'articolo 1418 si occupa precisamente delle cause di nullità del contratto, l'articolo 1419 della nullità parziale, l'articolo 1420 della nullità del contratto plurilaterale, l'articolo 1421 della legittimazione all'azione di nullità, il 1422 dell'imprescrittibilità dell'azione in nullità, l'articolo 1423 dell'inammissibilità della convalida e infine l'articolo 1424 che tratta la conversione del contratto nullo.

Questi articoli compongono l'insieme degli articoli che vanno a normare la nullità del contratto all'interno del nostro codice civile.

(1) P. ZATTI, V. COLUSSI, Lineamenti di diritto privato, Milano, 2020, cit. p. 49

## 2. Che cos'è la nullità del contratto?

### 2.1. Definizione

La nullità è la situazione di invalidità del negozio giuridico, determinata da un vizio che rende il negozio stesso inidoneo a produrre i suoi effetti e quindi inefficace<sup>1</sup>.

Secondo il linguaggio adottato dai giuristi per nullità si intende:

*“L’esistenza di un difetto originario dell’atto e cioè la mancanza o il vizio di un elemento che il legislatore giudica essenziale perché l’atto o il contratto sia idoneo a produrre conseguenze giuridiche”<sup>2</sup>.*

È necessario sottolineare che l’invalidità è una categoria *“prodotto della elaborazione dogmatica e assolve a una funzione esclusivamente classificatoria e descrittiva. Invalidità significa mancata attribuzione dei requisiti di validità. Il giudizio sulla inesistenza o insufficienza di un elemento o di un requisito necessario alla produzione di effetti giuridici determina l’invalidità dell’atto”<sup>3</sup>.*

Quando parliamo di nullità, ci riferiamo alla nullità del contratto, infatti si parla di contratto nullo.

Secondo l’art.1418 c.c.:

*“Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente”<sup>4</sup>.*

L’assenza di uno o più requisiti essenziali<sup>5</sup> all’interno di un contratto porta alla nullità del contratto stesso in quanto carente di uno o più elementi essenziali.

Sempre secondo l’art.1418 c.c.:

*“Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art.1325, l’illeceità della causa, l’illeceità dei motivi nel caso indicato dall’art.1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’art.1346”<sup>6</sup>.*

*“Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge”<sup>7</sup>.*

---

(1) G. TRECCANI, Istituto della enciclopedia italiana

(2) P. ZATTI, V. COLUSSI, Lineamenti di diritto privato, Milano, 2020, cit. p. 495

(3) F. DI MARZIO, La nullità del contratto, cit. p. 3

(4) Art.1418 co.1 c.c.

(5) I requisiti essenziali del contratto stabiliti dall’art.1325 c.c. sono: l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto e la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

(6) Art.1418 co.2 c.c.

(7) Art.1418 co.3 c.c.

La caratteristica principale della nullità del contratto prevede che il contratto nullo sia privo di effetti giuridici sin dall'origine. In seguito a ciò, è come se questo contratto non fosse mai stato concluso<sup>8</sup>.

Come vedremo in seguito, una delle caratteristiche principali dell'istituto della nullità è costituita dalla vigenza del principio di retroattività<sup>9</sup> e, di conseguenza, di efficacia retroattiva della nullità nel tempo.

L'istituto della nullità del contratto presenta delle peculiarità che la differenziano da altri istituti.

La nullità presenta delle specificità che ne restringono il campo di suo interesse, permettendo di conoscere ed avere ben definiti gli elementi che danno via alla nullità del contratto.

Nei successivi paragrafi di questo capitolo andremo ad approfondire le peculiarità della nullità che la differenziano dagli altri istituti del nostro ordinamento quali: la rescissione, l'inefficacia, l'inesistenza e l'annullabilità.

## 2.2 Nullità e rescissione

Nel paragrafo precedente, abbiamo accennato alle differenze che porta con sé l'istituto della nullità rispetto agli altri istituti. In questo specifico paragrafo, andremo a trattare in particolare che cosa differenzia la nullità dall'istituto della rescissione.

La rescissione del contratto è un istituto disciplinato dal nostro codice civile, che ha come scopo quello di far venire meno gli effetti del contratto nel caso in cui una delle ipotesi previste dal legislatore si verifichi.

*“La rescissione si fonda su un difetto esistente al momento della conclusione che qualcuno considera come difetto della causa”<sup>10</sup>.*

L'istituto della rescissione, nonostante nel codice civile sia disciplinato fra l'annullabilità e la risoluzione<sup>11</sup>, viene considerato come un istituto distinto dall'invalidità e più simile alla risoluzione. La rescissione in particolare condivide con la risoluzione la non attinenza a mancanza o vizio di elementi costitutivi dell'atto di autonomia.

---

(8) Art.1326 c.c. “Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte”.

(9) Per retroattività della norma giuridica si intende la sua esplicazione di effetti all'indietro nel tempo nei confronti di rapporti e vicende verificatisi anteriormente alla sua emanazione

(10) P. ZATTI, V. COLUSSI, Lineamenti di diritto privato, Milano, 2020, cit. p. 496

(11) Artt.1447 ss.

## 2.3 Nullità e inesistenza

Seppur possano sembrare simili, la nullità e l'inesistenza presentano delle differenze che vanno sottolineate. Esse appartengono rispettivamente a due categorie<sup>12</sup> distinte.

*La categoria dell'inesistenza risponde all'esigenza concreta di determinare l'ambito entro il quale il contratto può costituire oggetto della valutazione di nullità<sup>13</sup>.*

Normalmente, il contratto inesistente viene definito come *“il contratto che presenta carenze talmente gravi da non poter essere ricondotto alla fattispecie che le parti avevano presente”<sup>14</sup>.*

L'inesistenza è stata definita come forma di irrilevanza mentre la nullità come *“manifestazione della rilevanza giuridica, anche se negativa”<sup>15</sup>.*

A differenza della nullità, l'inesistenza non è un negozio giuridico per questo si dice che:

*“il negozio inesistente è un non-negozio mentre il negozio nullo è un negozio che si è venuto ad esistenza nella realtà fenomenica, ma che l'ordinamento vuole distruggere e considerare non esistito”<sup>16</sup>.*

È chiara, dunque, la principale distinzione tra nullità e inesistenza. Quest'ultima viene spesso utilizzata dalla giurisprudenza ogni qual volta non si riesca a identificare una fattispecie negoziale al caso preso in carico.

La Suprema Corte è intervenuta con una sentenza (Cass. 20 ottobre 1959 n. 2987) per chiarire la distinzione tra la nullità e l'inesistenza.

*“Nel sistema del diritto positivo il concetto di inesistenza va tenuto distinto da quello di nullità, dovendo ammettersi, in linea di massima, che dove la legge parla di nullità del negozio non sempre vuole riferirsi anche alla giuridica inesistenza, e che non in ogni caso di inesistenza possono essere applicate le disposizioni che regolano la nullità”<sup>17</sup>.*

Deve quindi essere rispettata la distinzione, quando è possibile per la quale *“la nullità è quella grave imperfezione dell'atto che non permette allo stesso di produrre alcuni degli effetti suoi propri, mentre l'inesistenza si verifica quando non è possibile identificare alcuna fattispecie negoziale, mancando addirittura gli elementi necessari perché si possa avere una figura esteriore di negozio giuridico”<sup>18</sup>.*

---

(12) Individuare la categoria permette di delimitare negativamente i confini della nullità.

(13) V. FRANCESCHELLI, Nullità del contratto artt.1418-1423, Milano, 2015, cit. p. 38

(14) V. FRANCESCHELLI, Nullità del contratto artt.1418-1423, Milano, 2015, cit. p. 39

(15) V. FRANCESCHELLI, Nullità del contratto artt.1418-1423, Milano, 2015, cit. p. 39

(16) V. FRANCESCHELLI, Nullità del contratto artt.1418-1423, Milano, 2015, cit. p. 41

(17) V. FRANCESCHELLI, Nullità del contratto artt.1418-1423, Milano, 2015, cit. p. 41-42

(18) V. FRANCESCHELLI, Nullità del contratto artt.1418-1423, Milano, 2015, cit. p. 42

La Suprema Corte all'interno di questa sentenza fa riferimento a quanto detto in precedenza riguardo al fatto che l'inesistenza a differenza della nullità non è un negozio giuridico.

## **2.4 Nullità e inefficacia**

L'inefficacia costituisce la principale nonché più importante caratteristica del contratto nullo in quanto per definizione, l'atto nullo è inefficace "*quod est nullum producit effectum*"<sup>19</sup>.

L'inefficacia consiste nell'inidoneità di un determinato atto alla produzione totale o parziale dei propri effetti giuridici.

Per esplicitare la differenza tra la nullità e l'inefficacia, partiamo dallo spiegare cosa significa che un atto o un negozio sono efficaci.

Per efficace si fa riferimento all'atto o al negozio che sia idoneo a produrre gli effetti tipici previsti dall'ordinamento.

Al contrario, per inefficace si intende l'atto o il negozio che non produce nessun effetto giuridico tipico e quindi rilevante dal punto di vista giuridico.

Le cause dell'inefficacia possono provenire dall'inidoneità dell'atto o del negozio a produrre gli effetti tipici. Se la fattispecie tipica non si realizza, l'atto non sorge.

La differenza tra nullità e inefficacia è che l'inefficacia riguarda solo gli effetti tipici della dichiarazione o conformi al suo contenuto, mentre altri effetti il contratto nullo può sempre produrli.

## **2.5 Distinzione tra nullità e annullabilità**

Ora andremo a spiegare la distinzione tra i due principali istituti dell'invalidità: la nullità e l'annullabilità.

Partiamo dicendo che nullità e annullabilità condividono la stessa fonte normativa (il codice civile) ma la loro disciplina è contenuta in differenti Capi. La nullità, come detto in precedenza, trova la propria disciplina nel codice civile all'interno del Capo XI "Della nullità del contratto" negli articoli 1418-1424.

L'annullabilità invece è disciplinata nel Capo XII "Dell'annullabilità del contratto" negli articoli 1425-1446.

(19) V. FRANCESCHELLI, Nullità del contratto artt.1418-1423, Milano, 2015, cit. p.43

Si è affermato che, in linea generale, secondo il modello deciso del legislatore nel 1942, la nullità riguarda sempre il negozio come regola, a differenza dell'annullabilità che riguarda le patologie attenenti alla condizione del soggetto.

Un'ulteriore differenza tra nullità e annullabilità si può ricavare da un'antica formula secondo cui *“la nullità è virtuale, l'annullabilità è testuale”*<sup>20</sup>.

Adottando questa formula, per virtuale si intende che la nullità può sussistere dove se ne riconoscono i presupposti, senza espressa previsione.

Per testuale si intende che l'annullabilità richiede una esplicita e specifica menzione.

La differenza principale e di maggiore importanza tra nullità e annullabilità riguarda la gravità del vizio. Tra le due la nullità è considerata un vizio più grave.

La nullità non produce effetti giuridici a differenza dell'annullabilità che li produce fino a quando non ne venga dichiarata l'invalidità.

Un'altra differenza importante consiste nel fatto che l'azione di nullità può essere chiesta da chiunque ne abbia interesse. L'azione di annullamento invece può essere chiesta solo dalla parte interessata. A sostengo di ciò, l'azione di nullità è imprescrittibile e non può essere sanata, l'azione di annullamento invece è soggetta a prescrizione ed è sanabile.

Esiste una differenza di notevole importanza tra nullità e annullabilità sotto l'aspetto degli effetti.

Come detto in precedenza il contratto nullo non produce effetti perché la nullità non produce effetti giuridici, l'annullabilità invece produce i suoi effetti fino all'annullamento.

La differenza sul piano degli effetti giuridici ha conseguenze sul piano processuale. La sentenza di nullità è dichiarativa in quanto accerta che il fatto non produce effetti. La sentenza di annullamento è costitutiva poiché priva il contratto invalido dei suoi effetti.

---

(20) P. ZATTI, V. COLUSSI, Lineamenti di diritto privato, Milano, 2020, cit. p. 498

### 3. Effetti della nullità

#### 3.1. Effetti del contratto nullo

Secondo il principio “*quod nullum est nullum producit effectum*” l’atto nullo non produrrebbe effetti. C’è da fare una precisazione, come scrive l’articolo 1424 del codice civile (Conversione del contratto nullo):

*“Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità”*<sup>1</sup>.

Con questo articolo si stabilisce un caso in cui il contratto nullo può produrre effetti giuridici andando a contraddire il principio sopra elencato.

Quando si parla di effetti della nullità bisogna fare un’importante precisazione. Bisogna distinguere gli effetti tra le parti e gli effetti per i terzi.

Per quanto riguarda gli effetti tra le parti, nel caso in cui il contratto nullo sia stato eseguito, l’azione usata regolarmente è la ripetizione dell’indebito.

Secondo l’articolo 2033 c.c. (indebito oggettivo):

*“Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha il diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti ed agli interessi del giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure se questi era in buona fede dal giorno della domanda”*<sup>2</sup>.

Dottrina e giurisprudenza ritengono applicabile la disciplina della ripetizione dell’indebito ad ogni ipotesi di inefficacia definitiva del contratto, sia essa la nullità oppure l’annullamento, rescissione o risoluzione.

La cosa ricevuta in esecuzione di un contratto nullo va restituita secondo l’articolo 2037 c.c. che al primo comma dispone:

*“Chi ha ricevuto indebitamente una cosa è tenuto a restituirla”*<sup>3</sup>.

Il secondo comma dell’articolo 2037 c.c. dispone che:

*“Se la cosa è perita, anche per caso fortuito, chi l’ha ricevuta in mala fede è tenuto a corrisponderne il valore; se la cosa è soltanto deteriorata, colui che l’ha data può chiederne l’equivalente, oppure la restituzione e un’indennità per la diminuzione di valore”*<sup>4</sup>.

---

(1) Ex art. 1424 c.c.

(2) Ex art. 2033 c.c.

(3) V.FRANCESCHELLI, Nullità del contratto artt.1418-1423, Milano, 2015, cit. p.58

(4) Art. 2037, comma 2, c.c.

In questo caso specifico per malafede si intende la consapevolezza della nullità del contratto. Nel caso non ci fosse mala fede il terzo comma dispone che:

*“Chi ha ricevuto la cosa in buona fede non risponde del perimento o del deterioramento di essa, ancorché dipenda da fatto proprio, se non nei limiti del suo arricchimento”*<sup>5</sup>.

Per quanto concerne invece gli effetti della nullità per i terzi, ha valore la regola generale secondo cui:

*“Niente si può acquistare da chi, a propria volta, ha acquistato in forza di un titolo invalido”*.

Il principio che regge la disciplina della nullità è il *“nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet”* che si differenzia dalle altre discipline quali l’annullamento e la rescissione, le quali hanno carattere eccezionale.

Ad esempio, nell’annullamento interviene l’articolo 1445 (Effetti dell’annullamento nei confronti dei terzi):

*“L’annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento”*<sup>6</sup>.

Nella rescissione invece interviene l’articolo 1452 (Effetti della rescissione rispetto ai terzi):

*“La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione”*<sup>7</sup>.

Un particolare caso è costituito dal trasferimento del bene successivamente all’acquisto in base a un contratto nullo.

Qui la disciplina fa una distinzione tra beni mobili e immobili: per i beni mobili si applica la disciplina degli acquisti a *“non domino”* secondo l’articolo 1153:

*“Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà”*<sup>8</sup>.

---

(5) Art. 2037, comma 3, c.c.

(6) Art. 1445 c.c.

(7) Art. 1452 c.c.

(8) Art. 1153 c.c.

Per i beni immobili invece interviene l'articolo 2652:

*“Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Se però la domanda è diretta a far pronunciare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda anche se questa è trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso”<sup>9</sup>.*

L'accertamento giudiziale della nullità del titolo del dante causa, quindi, non pregiudica coloro che da egli hanno acquistato in buona fede, *“se la trascrizione del titolo nullo in favore di lui era rimasta per almeno cinque anni incontestata”<sup>10</sup>.*

### **3.2 L'efficacia retroattiva della nullità**

La nullità del contratto non produce effetti giuridici, d'altra parte però non impedisce che il contratto prima della sentenza di nullità possa avere avuto una materiale esecuzione.

In conseguenza a questo, esistono rapporti di fatto che sembrano nascere proprio da un negozio nullo. Ad esempio, a un contratto di lavoro corrisponde il rapporto di lavoro di fatto sorto quando le parti hanno dato esecuzione al contratto di lavoro nonostante la nullità.

Va tenuto in considerazione il profilo temporale in quanto la nullità si applica sia al futuro sia al passato grazie all'efficacia retroattiva della nullità

Dato che la nullità, sebbene assoluta, molto spesso produce i suoi effetti dopo un certo periodo di tempo dalla materiale esecuzione del negozio. In questo caso particolare l'ordinamento deve intervenire non per scongiurare che il rapporto venga portato alla sua esecuzione, privandolo dei suoi effetti, bensì *“per decidere la sorte del rapporto, in relazione al passato, e alla sua esecuzione”<sup>11</sup>.*

Da questo si evince che la difficoltà applicativa della nullità sia verso il passato, ossia quel periodo di tempo intercorso tra la nascita del negozio e la dichiarazione di nullità.

---

(9) Art. 2652 c.c.

(10) V. FRANCESCHELLI, Nullità del contratto artt.1418-1423, Milano, 2015, cit. p. 60

(11) V. FRANCESCHELLI, Nullità del contratto artt.1418-1423, Milano, 2015, cit. p. 62

In seguito a questa difficoltà con riguardo all'applicazione della nullità verso il passato, laddove il contratto nullo abbia avuto esecuzione, sul piano giuridico, l'ordinamento interviene con la sanzione di nullità, con lo scopo di cancellare ogni effetto anche nel passato.

C'è però da portare alla luce il fatto che *“non per tutti i rapporti la sanzione di nullità può essere applicata senza gravi e complessi inconvenienti e palesi iniquità”*<sup>12</sup>.

L'illeceità del contratto costituisce un limite invalicabile riguardo i possibili effetti del contratto nullo in quanto, nemmeno nel caso in cui sia stato eseguito, l'ordinamento salva gli effetti del contratto illecito. Questo è contenuto nel codice civile nella disciplina del contratto di lavoro nullo che dispone come la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non producano effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illeceità dell'oggetto o della causa.

Per concludere, tra gli effetti della nullità bisogna nominare *“la responsabilità di chi, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte”*<sup>13</sup>.

L'articolo 1338 (Conoscenza delle cause d'invalidità) dispone che:

*“La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto”*<sup>14</sup>.

La giurisprudenza è intervenuta per precisare che la responsabilità di cui all'articolo 1338 presuppone che *“il contraente che lamenta un danno abbia confidato senza sua colpa nella validità del contratto”*<sup>15</sup>.

È intervenuta pure la Suprema Corte precisando che la responsabilità di cui all'articolo 1338 tutela l'affidamento di una delle due parti riguardo alla validità del contratto, anziché alla sua conclusione.

Infine, la Suprema Corte (Cass. 8 luglio 2010 n.16149) ha affermato che la finalità della norma sia quella di *“tutelare nella fase precontrattuale il contraente di buona fede ingannato o fuorviato dalla ignoranza della causa di invalidità del contratto che gli è stata sottaciuta e che non era nei suoi poteri conoscere”*<sup>16</sup>.

---

(12) V. FRANCESCHELLI, Nullità del contratto artt.1418-1423, Milano, 2015, cit. p. 63

(13) V. FRANCESCHELLI, Nullità del contratto artt.1418-1423, Milano, 2015, cit. p. 64

(14) Ex art. 1338 c.c.

(15) V. FRANCESCHELLI, Nullità del contratto artt.1418-1423, Milano, 2015, cit. p. 64

(16) V. FRANCESCHELLI, Nullità del contratto artt.1418-1423, Milano, 2015, cit. p. 65

## 4. Le forme della nullità

### 4.1 Nullità testuali, virtuali e strutturali

La definizione di nullità è unica e definita, la nullità però si presenta in più forme con contenuti diversi.

All'interno di questo capitolo andremo a trattare le diverse forme della nullità.

L'articolo 1418 del codice civile prevede tre forme di nullità: la testuale (al comma terzo), la virtuale (al comma primo) e la strutturale al (comma secondo).

In tutti quei casi in cui la nullità sia stabilita dalla legge si parla di nullità testuali

Le nullità virtuali (talvolta definite come nullità “non testuali”) invece sono quelle nullità che “*pur essendo inesprese risultano implicitamente dalla natura imperativa della norma violata*”<sup>1</sup>.

l'articolo 1418, 1° co, c.c., riguardo alla nullità virtuale, si limita a sancire che:

*“Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente”*<sup>2</sup>.

Nasce un problema di perimetrazione della nozione di “norme imperative”. Tali norme tradizionalmente vengono definite come norme che impongono obblighi espressivi di principi generali di ordine pubblico, con la tutela dei diritti indisponibili di rilevanza pubblicistica.

Secondo una consolidata giurisprudenza, sono ascrivibili alla categoria di “norme imperative” le norme che presentano due caratteristiche: l'assolutezza e la non settorialità.

Con l'”assolutezza” si permette di far valere da chiunque la relativa violazione della norma. Con la “non settorialità” la norma non ha uno specifico campo applicativo riguardo uno specifico settore tantomeno prevede sanzioni extra-civilistiche.

La non settorialità è corollario della teoria del minimo prezzo secondo cui la nullità rappresenta una extrema ratio tra i rimedi dissuasivi a disposizione dell'ordinamento di fronte allo scorretto esercizio dell'autonomia negoziale, da utilizzare solamente quando non sia possibile applicare rimedi altrettanto adeguati, ma che non producano effetti demolitori sul contratto.

---

(1)V. FRANCESCHELLI, Nullità del contratto artt.1418-1423, Milano, 2015, cit. p. 69

(2) Art. 1418, co. 1, c.c.

Questa teoria è alla base del principio di non interferenza tra ordinamento civile e ordinamento tributario secondo cui le violazioni fiscali, benché commesse nell'ambito di fattispecie negoziali, siano di regola passibili esclusivamente di sanzioni proprie e non anche di patologie contrattuali.

In base al comma primo dell'articolo 1418: “*salvo che la legge disponga diversamente*”<sup>3</sup> si assume che la previsione di sanzioni extra-civilistiche sia una tacita previsione contraria alla nullità virtuale civilistica.

Per completare il quadro della perimetrazione delle norme imperative fonte di nullità virtuale occorre fare una distinzione tra regole di validità e regole di comportamento.

Le regole di validità comminano obblighi direttamente afferenti al regolamento contrattuale e all'integrità della volontà negoziale. La relativa violazione travolge il contenuto dell'intero per effetto della nullità virtuale. Le regole di comportamento invece impongono specifici obblighi inerenti la correttezza e buona fede nelle trattative pre-contrattuali la cui violazione è, di regola, fonte di responsabilità da contratto valido ma svantaggioso. In questo caso si parla di vizi incompleti del contratto e non di nullità.

Le nullità virtuali non sono stabilite dalla legge ma sono ricavabili dall'interprete. Questo tipo di nullità sono desumibili dall'interprete in base al contrasto tra l'atto di autonomia privata e una norma imperativa poste a tutela di un interesse generale della collettività.

Il fondamento della nullità virtuale si caratterizza nel modo seguente: all'interno dell'ordinamento si rinviene un principio, o una norma comando, che si qualifica come imperativo grazie alla sua intensità. In questo caso, se si viola la norma, non è espressamente prevista la sanzione della nullità. Spetta al giudice (o all'interprete) interpretarla in modo che il contratto stipulato in violazione della norma sia nullo.

Tutto dipende dalla qualificazione di una particolare norma e dalla valutazione discrezionale del giudice o dell'interprete.

Vi sono però dei casi dove il contratto stipulato in violazione di una norma imperativa, sanzionata come detto nel paragrafo precedente, non sia necessariamente nullo.

Esistono norme imperative ma la cui violazione non genera la nullità del contratto. Questa interpretazione della violazione di una norma imperativa salva il contratto ma allo stesso tempo implica l'applicazione di un'altra sanzione.

Bisogna precisare che le nullità virtuali sono caratterizzate da incertezza e debolezza. Incertezza per la qualifica stessa della norma (imperativa o non imperativa).

Debolezza perché in seguito alla valutazione discrezionale occorre decidere se la violazione comporti la nullità del contratto.

---

(3) Art. 1418, co.1, c.c.

Le nullità strutturali si riferiscono invece ai difetti strutturali del contratto di cui al comma secondo dell'articolo 1418:

*“Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325, l’illiceità della causa, l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’art. 1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’art. 1346”*<sup>4</sup>.

#### **4.2 Nullità di protezione a tutela del consumatore e nullità speciali**

Procediamo ora col trattare un'altra forma di nullità che prende il nome di “nullità di protezione”.

Per spiegare questa forma di nullità occorre fare una premessa: a partire dagli anni '90 del secolo passato, si è verificata una mutazione dell'assetto del mercato, caratterizzata dalla contrattazione “di massa che ha coinvolto parti professionali e privati dotati di minore forza negoziale. In seguito a questo fenomeno, si è affermata una legislazione (spesso di matrice europea) il cui obiettivo era l'”*introduzione di correttivi a garanzia dell'equilibrio contrattuale*”<sup>5</sup>. Uno di questi correttivi si è concretizzato in forma di invalidità “anomale”.

Si sono avute quindi, delle nuove forme di invalidità. La disciplina che ha avuto un impatto maggiore è stata quella che trae origine dalla direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, n. 93/13/CEE riguardo le clausole vessatorie nei contratti coi consumatori. Inizialmente ha trovato attuazione negli art. 1469 bis ss. c.c. per poi essere collocata definitivamente negli art. 33 ss. del codice del consumo (c. cons.) entrato in vigore con il d. lg. 6 settembre 2005, n. 206.

L'art. 1469 quinquies c.c. (abrogato successivamente), *“associava in origine alla vessatorietà delle clausole una generica comminatoria di inefficacia, i cui confini con l'invalidità rimanevano del tutto indefiniti”*<sup>6</sup>.

C'è da precisare che la direttiva si limitava a sancire la *non vincolatività* delle clausole abusive, l'inefficacia soddisfaceva pienamente ciò.

Quando la disciplina è stata inserita nel codice del consumo (nel 2005), nella parte sui contratti dei consumatori in generale, è nata la norma di riferimento per le “nuove invalidità”: l'art. 36 c. cons., denominato “Nullità di protezione”.

---

(4) Art. 1418, co. 2, c.c

(5) M. GIROLAMI, Enciclopedia del Diritto, Milano, 2021, cit. p. 716

(6) M. GIROLAMI, Enciclopedia del Diritto, Milano, 2021, cit. p. 716

Le “nullità di protezione” sono trattate nel Codice del Consumo all'art.36 dove al comma primo si legge:

*“Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto”<sup>7</sup>.*

Al comma terzo si legge:

*“La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice”<sup>8</sup>.*

Leggendo questi due commi si nota che: *“vengono disattese al contempo la regola sulla nullità parziale espressa dall’art. 1419 c.c., negando applicazione al parametro della volontà ipotetica delle parti ivi enunciato, e la disciplina del modus operandi delle forme di invalidità tradizionali di cui agli art. 1418 ss. c.c., ammettendo la coesistenza di legittimazione relativa e rilevabilità d’ufficio in un’unica figura”<sup>9</sup>.*

Il nostro legislatore recependo la Direttiva 93/13/CEE, ha deciso di adottare la sanzione della nullità nel caso dell’introduzione di clausole vessatorie nel contratto.

L’obiettivo principale delle nullità di protezione è costituito dalla difesa del consumatore.

Come in precedenza accennato, viene disatteso il parametro della volontà ipotetica delle parti in relazione alla nullità parziale. Questo perché la regola generale prevista nel codice civile, si riferisce a un contesto in cui la contrattazione è *inter pares*, ossia un contesto nel quale i contraenti sono dotati di eguale forza negoziale per cui si ipotizza un comune interesse tra le parti rispetto al mantenimento del contratto una volta rimosse le clausole nulle. Le nullità operative si muovono invece all’interno di un contesto di mercato dove le parti hanno differente forza negoziale ed esse operano come rimedio *ex post* col fine di ristabilire l’equilibrio sostanziale mancante al momento della conclusione del singolo accordo. In questo contesto, risulta poco probabile l’ipotesi di medesima volontà ipotetica tra le parti. Per questo motivo, il legislatore ha disposto una regola ad hoc che prescinde dalla volontà delle parti.

*“La necessaria parzialità della nullità di protezione risponde alla finalità di conservare per quanto possibile il vincolo negoziale senza la parte viziata”<sup>11</sup>* perché il legislatore ha valutato che questo sia l’interesse principale del contraente debole.

In sostanza, secondo la direttiva, ossia secondo l’orientamento europeo, si cerca di non estendere la nullità della clausola abusiva al resto del contratto, salvo che il contratto possa sopravvivere in assenza di essa e che questa consista in una soluzione migliore al caso concreto. L’orientamento italiano è più stringente e prevede che nel caso la nullità venga estesa a tutto il contratto, questa sia finalizzata al soddisfacimento del consumatore.

La Corte di giustizia ha previsto che nell’ultimo caso, i giudici nazionali possono sostituire la clausola nulla con una disposizione di legge.

---

(7) Art. 36, co. 1, Codice del Consumo

(8) Art. 36, co.3, Codice del Consumo

(9) M. GIROLAMI, Enciclopedia del Diritto, Milano, 2021, cit. p. 716

(10) M. GIROLAMI, Enciclopedia del Diritto, Milano, 2021, cit. p. 716

All'interno dell'art. 36 c. cons. si trova l'espressione "opera soltanto a vantaggio" il cui riferimento voluto dal legislatore è al consumatore. È importante capire cosa il legislatore abbia voluto intendere con tale espressione.

La dottrina maggioritaria ritiene che l'operatività a vantaggio vada a braccetto con la legittimazione relativa fino a formare insieme un unico requisito. Ciò rappresenta l'essenza della nullità di protezione.

In sintesi, il legislatore ha voluto tutelare la parte con minore forza contrattuale: il consumatore o contraente debole. Si tende quindi a prediligere la posizione del contraente debole rispetto alla posizione della controparte con maggior potere contrattuale. Ciò si traduce nel riservare al consumatore la facoltà di azionare o meno la nullità.

Appare evidente che la nullità di protezione sia una nullità relativa.

In conclusione, questo tipo di nullità può essere fatta valere solo dal consumatore ed è rilevabile d'ufficio dal giudice.

La rilevabilità d'ufficio è elemento caratterizzante della nullità codicistica in quanto si verifica una violazione di interesse generale della collettività di cui il giudice è posto a presidio.

La rilevabilità officiosa però, si presenta anche nelle nullità di protezione poiché quest'ultima *"opererebbe anche a salvaguardia del superiore interesse al buon funzionamento del mercato"*<sup>11</sup>. Infatti, il ripristino dell'equilibrio reale porterebbe benefici sia al contraente debole (o il consumatore) portatore di un interesse specifico immediato, sia al traffico giuridico, consentendone un adeguato andamento.

In conseguenza a ciò emerge un "problema": capire come possa esserci il rilievo del giudice senza ostacolare l'autonomia privata e la legittimazione ad agire del solo contraente debole. Occorre trovare l'equilibrio tra la funzione di garanzia svolta dal giudice e tra la centralità della posizione del contraente debole. In relazione a ciò, è intervenuta la Corte di giustizia affermando che non sia possibile raggiungere una tutela effettiva del contraente debole *"se il giudice nazionale non ha facoltà di valutare d'ufficio il vizio della fattispecie"*<sup>12</sup>. In sostegno di ciò la rilevabilità d'ufficio va ritenuta implicita anche qualora non sia espressamente prevista dalla legge.

Il giudice poi, deve rilevare d'ufficio la nullità "a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine "e può farlo "a meno che il consumatore non vi si opponga". Si è quindi *"cristallizzato il principio per cui l'esito dell'attività officiosa risulta inderogabilmente condizionato dal comportamento processuale del contraente debole"*<sup>13</sup>.

---

(11) M. GIROLAMI, Enciclopedia del Diritto, Milano, 2021, cit. p. 717

(12) M. GIROLAMI, Enciclopedia del Diritto, Milano, 2021, cit. p. 718

(13) M. GIROLAMI, Enciclopedia del Diritto, Milano, 2021, cit. p. 718

La regola vuole che il giudice informi le parti della controversia al fine di invitarle a discuterne in contraddittorio.

In sintesi, il giudice, qualora rilevi la nullità, dovrà indurre il contraddittorio tra le parti, per poi valutare il comportamento processuale del contraente debole prima che egli accerti la nullità.

Si evince che la Cassazione a sezioni unite faccia pensare che una clausola o un negozio nulli, colpiti da nullità di protezione non siano, nemmeno provvisoriamente ritenuti *ipso iure* efficaci. Quest'inefficacia è una tutela rivolta al contraente debole. Questo trova fondamento nel fatto che, qualora il negozio affetto da nullità di protezione fosse idoneo a produrre effetti, il contraente debole dovrebbe farsi carico dell'onere di un processo per far valere il vizio. Ciò creerebbe una situazione sfavorevole per il contraente debole valutando costi e benefici di tale azione.

Infine, c'è da affermare che il negozio o la clausola affetti da nullità di protezione sono sanabili. Questo in virtù del fatto che: se la legge concede la possibilità e il potere al contraente debole di far dichiarare nullo il negozio, allo stesso tempo essa deve concedergli la possibilità di stabilizzarne gli effetti, nel caso ciò sia nei suoi interessi ed egli decida così di procedere.

È necessaria una precisazione, la dichiarazione sanante del contraente debole non può essere validamente espressa dallo stesso fin quando non divenga attuale l'esercizio del diritto disciplinato dal negozio o dalla clausola nulli. Solo allora, *“questi sarà dotato della consapevolezza necessaria all'uopo”*<sup>14</sup>.

Talvolta, oltre alle nullità di protezione, si parla di nullità “speciali” in base alla loro particolare disciplina di regola collegata alla legittimazione a far valere la nullità o perché contenute in leggi speciali. Un esempio è il Testo unico bancario.

#### **4.3 Nullità assolute e nullità relative**

Nel nostro ordinamento ci sono due forme di nullità distinte fra di loro che sono le nullità assolute e le nullità relative.

Le nullità relative sono *“nullità azionabili ad opera del solo soggetto legittimato in conformità alla scelta del legislatore”*<sup>8</sup> e che quindi possono essere fatte valere soltanto da chi sia stato espressamente legittimato ad invocarle. Questo tipo di nullità devono essere rilevate solo su istanza della parte.

---

(14) M. GIROLAMI, Enciclopedia del Diritto, Milano, 2021, cit. p. 721

Queste forme di nullità *“non rientrano propriamente nello statuto della nullità o dell’annullabilità dettato dal codice civile e sono state tollerate come fisiologiche eccezioni al sistema”*<sup>9</sup>.

Il legislatore ha dettato particolari prescrizioni con lo scopo di stabilire la parte legittimata a sollevare l’eccezione di nullità e ha stabilito precise tempistiche entro cui esercitare l’azione.

Le nullità assolute si differenziano dalle relative in quanto possono essere rilevate dal giudice anche d’ufficio e non sono posti limiti temporali alla loro rilevabilità. Ne consegue che, sono di regola rilevabili in ogni stato e grado del processo.

Queste forme di nullità sono entrambe sanabili.

Infine, la nullità del contratto può essere totale o parziale. Nel caso della nullità parziale, il contratto resta valido ma la nullità colpisce alcune clausole o parte di esse.

---

(15) M. GIROLAMI, Enciclopedia del Diritto, Milano, 2021, cit. p. 705

(16) M. GIROLAMI, Enciclopedia del Diritto, Milano, 2021, cit. p. 705

## 5. La nullità nel codice civile

### 5.1 Le cause di nullità

Come anticipato nei capitoli precedenti, la nullità del contratto viene disciplinata nel codice civile al Capo XI “Della nullità del contratto” negli articoli 1418-1424.

All’interno di questo capitolo andremo a citare ciascun articolo e ad approfondirne il contenuto.

Il primo articolo che troviamo nel Capo XI è l’art. 1418.

L’art. 1418 indica le cause di nullità del contratto e al primo comma dispone che:

*“Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente”<sup>1</sup>.*

Al secondo comma predispone che:

*“Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art.1325, l’illiceità della causa, l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’articolo 1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’articolo 1346”<sup>2</sup>.*

I requisiti mancanti di cui all’articolo 1325 sono: l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto e la forma (quando prescritta).

“L’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’articolo 1345” riguarda il motivo illecito comune e determinante.

“La mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’articolo 1346” si riferiscono all’oggetto possibile, lecito, determinato o determinabile.

Infine, al terzo comma prescrive che:

*“Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge”<sup>3</sup>.*

Generalmente, le cause di nullità sono classificate in tre categorie: per un vizio strutturale del contratto, quando la nullità è specificatamente comminata dal legislatore (come nel caso delle nullità testuali) e per contrarietà a norme imperative.

---

(1) Art. 1418, co. 1, c.c.

(2) Art. 1418, co. 2, c.c.

(3) Art. 1418, co. 3, c.c.

### 5.1.2 Nullità virtuali e norme imperative

Seguendo l'ordine dei commi di cui all'art.1418 c.c. al comma primo viene individuata la prima causa di nullità costituita dalla contrarietà alle norme imperative.

Occorre sottolineare che questo comma non fa riferimento ad alcuna specifica ipotesi. Grazie a questa sottolineatura è spiegata la divisione tra nullità virtuale e nullità testuale.

In breve, *“la nullità virtuale è la nullità che consegue alla contrarietà del contratto a norme imperative senza essere espressamente sancita”*<sup>4</sup>.

Grazie a questa definizione si può evincere che un contratto può essere nullo, anche nel caso la norma imperativa violata non preveda espressamente la nullità. Questa caratteristica segna la principale distinzione tra nullità virtuali e nullità testuali.

In tema di nullità virtuale, la giurisprudenza ha fatto proprio questo concetto concretamente con la comminazione della nullità, anche in ipotesi non previste espressamente da norme apposite.

Riguardo la norma imperativa è intervenuta la Suprema Corte:

*“Allorché le parti perseguono con il negozio uno scopo vietato dall'ordinamento con norme di carattere cogente e inderogabile, anche se queste non contengono una sanzione testuale di nullità, purché virtualmente contenuta nel sistema”*<sup>5</sup>.

Nella parte finale dell'art. 1418, co. 1, c.c. si legge l'espressione: *“salvo che la legge disponga diversamente”*<sup>6</sup>. Con questa espressione l'ordinamento si riserva di disporre diversamente.

In questo ambito è intervenuta la Cassazione con la sentenza del 25 luglio 2008, n. 20428 disponendo che con l'espressione *“salvo che la legge disponga diversamente”* si impone all'interprete di verificare se il legislatore, anche nel caso ci sia stata inosservanza del precetto, abbia consentito la validità del negozio, predisponendo un idoneo meccanismo a realizzare gli effetti voluti dalla norma.

Per comprendere meglio quest'eccezione, andremo a citare quanto contenuto nella sentenza della Suprema Corte (Cass., 3 agosto 1987, n. 6691):

*“La violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto giacché l'art. 1418, 1° comma, con l'inciso salvo che la legge disponga diversamente, esclude tale sanzione ove sia predisposto un meccanismo idoneo a realizzare ugualmente gli effetti voluti della norma, indipendentemente dalla sua concreta esperibilità e dal conseguimento reale degli effetti voluti”*<sup>7</sup>.

---

(4) V. FRANCESCHELLI, Nullità del contratto artt.1418-1423, Milano, 2015, cit. p. 90

(5) V. FRANCESCHELLI, Nullità del contratto artt.1418-1423, Milano, 2015, cit. p. 91

(6) Art. 1418, co. 1, c.c.

(7) Cass., 3 agosto 1987, n. 6691

## 5.2 Le cause di nullità delineate dal secondo comma dell'articolo 1418 c.c.

Il secondo comma dell'articolo 1418 c.c. dice che:

*“producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346”*<sup>8</sup>.

Per quanto concerne la “nullità per mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325” essi sono: l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma, *“quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità”*<sup>9</sup>.

La mancanza di uno di questi requisiti porta come conseguenza alla nullità del contratto.

Con riguardo alla “nullità per mancanza dell'accordo delle parti” bisogna affermare che: in assenza di consenso negoziale, il contratto è nullo.

All'interno dell'art. 1321 vi è la massima espressione del principio consensualistico, principio cardine del nostro sistema. L'articolo in questione dispone:

*“Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”*<sup>10</sup>.

L'art. 1325 qualifica l'accordo tra le parti come primo requisito del contratto la cui assenza causa la nullità del contratto stesso.

Su questo tema è intervenuta la Suprema Corte (Cass. 11 maggio 2010, n.11371):

*“Ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale, è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, non potendosi ravvisare pertanto la sussistenza là dove, raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali e ancorché riportati in apposito documento, risulti rimessa a un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori”*<sup>11</sup>.

Riguardo la “nullità per mancanza di causa”, il contratto è nullo se è privo di una causa.

La causa è quell'elemento immateriale in assenza del quale il contratto è nullo.

---

(8) Art. 1418, co. 1, c.c.

(9) V. FRANCESCHELLI, Nullità del contratto artt.1418-1423, Milano, 2015, cit. p. 96

(10) Art. 1321, c.c.

(11) Cass. 11 maggio 2010, n. 11371

La Suprema Corte è intervenuta con sentenza (Cass., 12 novembre 2009, n.23941) precisando che:

*“Causa del contratto è lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta) quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato”*<sup>12</sup>.

Veniamo ora alla “nullità per mancanza dell’oggetto”. Il contratto, se manca l’oggetto, è nullo.

Per “oggetto del contratto” si intende il contenuto concreto del singolo rapporto contrattuale, ossia il contenuto sostanziale del contratto.

Con riguardo alla “nullità per mancanza di forma”, è necessario ricordare che nel nostro sistema vige il principio della libertà della forma. In funzione di ciò, bisogna sottolineare che la forma è la modalità attraverso la quale le parti manifestano il consenso negoziale.

La forma è un requisito essenziale del contratto, quando risulta prescritta sotto pena di nullità dalla legge.

L’art. 1350 indica gli atti che debbono farsi per iscritto, ossia per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità. Questi sono i contratti formali, la cui assenza di forma scritta ne causa la nullità del contratto.

Il rispetto del requisito formale è funzionale alla pubblicità. In questo modo, affinché il contratto sia idoneo a produrre effetti verso i terzi, occorre che possa essere conosciuti da essi.

Invece, la “nullità per illiceità della causa” dispone che:

*“Il contratto è nullo quando la causa è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume”*<sup>13</sup>.

Bisogna fare una distinzione tra contratti tipici e contratti atipici.

Nei contratti tipici la causa è predeterminata dal legislatore e la nullità ha origine dalla stipulazione di patti contrari a norme imperative o all’ordine pubblico.

Nei contratti atipici *“la nullità deriva dall’illeceità del motivo, ovvero dallo scopo propositosi da entrambi i contraenti di realizzare un illecito vantaggio mediante un accordo che costituisca offesa al buon costume e che pertanto sia immeritevole di tutela giuridica”*<sup>14</sup>.

La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume.

---

(12) Cass., 12 novembre 2009, n. 23941

(13) Art. 1343, c.c.

(14) Cass., 1 giugno 1968, n. 1643

L'ordine pubblico, secondo l'opinione prevalente, è caratterizzato dall'insieme delle norme e dei principi generali ritenuti dall'ordinamento come *“primari e irrinunciabili per la propria identità”*<sup>15</sup>.

Riguardo la nozione di buon costume essa si sostanzia nel *“minimo etico che la coscienza dell'uomo medio stima indispensabile per l'onesto vivere nei comportamenti di una società civile”*<sup>16</sup>.

La Suprema Corte lo definisce come *“complesso dei principi etici costituenti la morale sociale di un determinato momento storico”*<sup>17</sup>.

Con sentenza (Cass. Sez. un. 7 luglio 1981, n. 4414), la Suprema Corte a Sezioni unite ha precisato che i negozi contrari al buon costume si riferiscono anche ai principi ed esigenze etiche della coscienza morale come le regole del pudore sessuale e della decenza.

La “nullità per illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345” si sostanzia nel fatto che: il contratto è nullo qualora le parti si siano determinate a concluderlo per un motivo illecito comune e determinante.

L'art. 1345 c.c. dispone che:

*“Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe”*<sup>18</sup>.

Il motivo illecito è una finalità vietata dall'ordinamento perché contraria a norma imperativa o ai principi dell'ordine pubblico o del buon costume o perché contraria a norme imperative.

La “nullità per mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346” riguarda l'illiceità dell'oggetto.

È nullo il contratto se l'oggetto del contratto è impossibile, illecito o indeterminato e indeterminabile.

Secondo l'art. 1346, c.c.:

*“L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile”*<sup>19</sup>.

In caso di impossibilità, illiceità, indeterminatezza o la indeterminabilità dell'oggetto si ha nullità del contratto.

---

(15) V. FRANCESCHELLI, Nullità del contratto artt.1418-1423, Milano, 2015, cit. p. 113

(16) V. FRANCESCHELLI, Nullità del contratto artt.1418-1423, Milano, 2015, cit. p. 115

(17) Cass., 8 giugno 1993, n. 6381

(18) Art. 1345, c.c.

(19) Art. 1346, c.c.

Riguardo la ratio della determinatezza o della determinabilità dell'oggetto, è intervenuta la Suprema Corte (Cass. 29 febbraio 2008, n. 5513):

*“Il requisito della determinatezza o della determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione esprime la fondamentale esigenza di concretezza dell'atto contrattuale, avendo le parti la necessità di sapere l'impegno assunto ovvero i criteri per la sua concreta determinazione”<sup>20</sup>.*

### **5.3 Nullità parziale ex art. 1419 c.c.**

*“La nullità può colpire l'intero contratto, una parte di esso o una singola clausola”<sup>21</sup>.*

Nell'art. 1418 c.c. abbiamo visto gli elementi, la cui assenza, causa la nullità che colpisce l'intero contratto. Talvolta può accadere che sebbene siano presenti e validi tali elementi, una singola clausola, o una parte del contratto stesso, siano infette, ossia che siano viziate da una causa di nullità. È necessario stabilire se ciò causi la nullità dell'intero contratto o se, una volta eliminate le clausole nulle, il contratto possa sopravvivere.

L'art. 1419 c.c. dispone che:

*“La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”<sup>22</sup>.*

Il secondo comma dello stesso articolo si legge che:

*“La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative”<sup>23</sup>.*

In sostanza, le cause di nullità che colpiscono solo singole clausole del contratto provocano la nullità delle clausole ma non del contratto intero, nel caso queste non fossero clausole essenziali, tali per cui le parti non avrebbero concluso il contratto in assenza di esse. In ogni caso, se le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative di legge, non si avrà la nullità dell'intero contratto. (come indicato al secondo comma dell'art. 1419).

---

(20) Cass., 29 febbraio 2008, n. 5513

(21) V. FRANCESCHELLI, Nullità del contratto artt.1418-1423, Milano, 2015, cit. p. 153

(22) Art. 1419, co. 1, c.c.

(23) Art. 1419, co. 2, c.c.

Riguardo la ratio della norma, è stato scritto che: *“per giustificare l’efficacia del contratto depurato si osserva che la regola di conservazione (utile per inutile non vitiatur) corrisponde tanto al criterio di impiego più economico dei mezzi giuridici, quanto al criterio del massimo rispetto per l’interesse e la volontà dei contraenti”*<sup>24</sup>.

Questa norma rappresenta il principale strumento di attuazione del principio di conservazione, grazie al quale è possibile salvare la validità del contratto, soddisfacendo così l’intento giuridico delle parti e contemporaneamente lo scopo pratico voluto dalle stesse parti.

È utile precisare che in dottrina esiste la distinzione tra nullità parziale in senso oggettivo e nullità parziale in senso soggettivo. L’art. 1419 si occupa della nullità parziale in senso oggettivo, ossia la nullità che colpisce una parte del contenuto del contratto, rendendo così parzialmente irrealizzabile il programma contrattuale.

In sintesi, il primo comma dell’art. 1419 tratta la nullità parziale, il secondo comma tratta la sostituzione automatica delle clausole nulle.

La nullità parziale implica una valutazione del negozio in relazione alla volontà delle parti, con lo scopo di verificare se le parti avrebbero concluso il negozio in assenza della clausola nulla. Questo vale solo per il primo comma dell’art. 1419 in quanto nella sostituzione automatica delle clausole nulle, esse sono sostituite di diritto con norme imperative.

In relazione al principio di conservazione del contratto, è intervenuta la Suprema Corte (Cass. 10 novembre 2014 n. 239509) affermando che:

*“Il principio di conservazione del negozio giuridico va temperato con quello, più generale, dell’autonomia privata e della prevalenza della comune volontà delle parti. In particolare al fine di stabilire se la nullità di una clausola contrattuale importi la nullità dell’intero contratto, ovvero sia applicabile il principio utile per inutile non vitiatur, la scindibilità del contenuto del contratto deve essere accertata soprattutto attraverso la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all’ipotesi che nel contratto non fosse stata inserita la clausola nulla”*<sup>25</sup>.

Dopo aver accertato la nullità della singola clausola, il principale problema è costituito dal verificare, in presenza di presupposti soggettivi, se essa si estenderà all’intero assetto negoziale viziandolo, o se sarà circoscritta esclusivamente alla clausola nulla.

Il principio di conservazione del negozio giuridico costituisce la regola, l’estensione all’intero negozio giuridico degli effetti della nullità l’eccezione (sempre qualora rimanga accertato che le parti non avrebbero concluso il contratto in assenza di tale clausola o parte colpita da nullità).

---

(24) V. FRANCESCHELLI, Nullità del contratto artt.1418-1423, Milano, 2015, cit. p. 154-155

(25) Cass., 10 novembre 2014, n. 23950

In riferimento alla nozione di clausola, si intende la Suprema Corte è intervenuta (Cass. Sez. lav., 26 giugno 1987, n. 5675) definendo la clausola: *“un unitario elemento precettivo del contratto, che può articolarsi anche in più disposizioni”*<sup>26</sup>.

Il principio di conservazione prevale sulla nullità qualora risulti che i contraenti avrebbero concluso il contratto in assenza di quella parte o clausola nulla. Per avere questa certezza, occorre ricostruire la volontà delle parti. Qualora esse avrebbero stipulato il contratto pur in assenza di tali clausole, il contratto resta valido. Nel caso contrario, l'intero negozio sarà colpito da nullità.

Si parla di volontà ipotetiche delle parti perché nessuno può sapere con certezza cosa le parti avrebbero voluto concretamente al momento della stipulazione del contratto.

L'interprete deve applicare la c.d. prova di resistenza che si concretizza nell'insieme di regole interpretative adottate dallo stesso, per valutare la rilevanza della clausola nulla rapportata all'applicazione della norma in oggetto.

Ai sensi dell'art. 1419, primo comma, la Suprema Corte ha specificato che la nullità venga estesa all'intero contratto se si tratta di pattuizione autonoma essenziale, ossia di pattuizione in correlazione inscindibile con il resto<sup>27</sup>.

L'indagine di “essenzialità” deve essere sviluppata con lo scopo di ricostruire oggettivamente la perdurante utilità del contratto, in seguito all'eliminazione della clausola nulla, rispetto agli interessi da esso perseguiti<sup>28</sup>.

Occorre pertanto una valutazione della potenziale volontà delle parti, che non è la volontà manifestata, ma quella obiettivamente ricostruibile sulla base del concreto regolamento di interessi; che la prova della mancanza di un interesse al mantenimento del contratto deve essere fornita da chi deduce l'estensione della nullità all'intero contratto<sup>29</sup>; *“che l'apprezzamento in tema di “essenzialità è incensurabile in sede di legittimità se motivato adeguatamente e razionalmente”*<sup>30</sup>.

---

(26) Cass. sez. lav., 26 giugno 1987, n. 5675

(27) Cass., 16 novembre 1996, n. 10050; Cass., 1 marzo 1995, n. 2340

(28) Cass., 18 agosto 1998, n. 7871

(29) Cass., 13 novembre 1997, n. 11248

(30) V. FRANCESCHELLI, Nullità del contratto artt.1418-1423, Milano, 2015, cit. p. 167

Leggendo il secondo comma dell'art. 1419, dove si parla di “sostituzione automatica di clausole nulle”, si individua una differenza col primo comma del medesimo articolo: non c'è la prova di resistenza. Questa è svolta dallo stesso legislatore e *“la sostituzione della clausola nulla con una norma imperativa opera indipendentemente dal fatto che le parti non avrebbero stipulato il contratto se avessero conosciuto la nullità della clausola”*<sup>31</sup>.

In relazione a ciò è intervenuta la Suprema Corte, la quale ha statuito che:

*“Ai fini dell'operatività della disposizione di cui al comma 2° dell'art. 1419, il quale contempla la sostituzione delle clausole nulle di un contratto contrastanti con norme inderogabili, con la normativa legale, non si richiede che le disposizioni inderogabili, oltre a prevedere la nullità delle clausole difformi, ne impongano e dispongano, altresì, espressamente la sostituzione. Infatti, la locuzione codicistica (“sono sostituite di diritto”) va interpretata non nel senso dell'esigenza di una previsione espressa della sostituzione, ma in quello dell'automaticità della stessa, trattandosi di elementi necessari del contratto o di aspetti tipici del rapporto, cui la legge ha apprestato una propria inderogabile disciplina”*<sup>32</sup>.

Questa norma va coordinata con l'art. 1339, ossia l'”inserzione automatica di clausole”.

L'articolo in questione dispone che:

*“Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti”*<sup>33</sup>.

---

(31) V. FRANCESCHELLI, Nullità del contratto artt. 1418-1423, Milano, 2015, cit. p. 175

(32) Cass., 21 marzo 2011, n. 6364

(33) Art. 1339, c.c.

#### 5.4 Nullità del contratto plurilaterale ex art. 1420 c.c.

L'art. 1420 c.c. dispone che:

*“Nei contratti con due o più parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale”<sup>34</sup>.*

Tale norma è simmetrica all'art. 1446 (Annullabilità nel contratto plurilaterale), dove si legge:

*“Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale”<sup>35</sup>.*

L'art. 1420 presenta un collegamento col precedente articolo: il 1419. Ciò che collega i due articoli è il principio di conservazione. La nullità parziale di un contratto e la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti in un contratto plurilaterale, non determinano la nullità del contratto. La sopravvivenza del contratto necessita di essere sottoposta a verifica secondo il principio *utile per inutile non vitiatur*<sup>36</sup>.

Quella che investe il vincolo di una sola delle due parti è la nullità parziale in senso soggettivo, ossia la nullità che colpisce il vincolo di una delle parti.

I contratti plurilaterali, all'interno del codice civile, oltre alla nullità e all'annullabilità, vengono relazionati alla risoluzione del contratto. È questo il caso dell'art. 1459 (*Risoluzione nel contratto plurilaterale*):

*“Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale”<sup>37</sup>.*

I contratti plurilaterali sono posti in relazione anche all'impossibilità. È questo il caso dell'art. 1466 (*Impossibilità nel contratto plurilaterale*):

*“Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'impossibilità di una prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale”<sup>38</sup>.*

---

(34) Art. 1420, c.c.

(35) Art. 1446, c.c.

(36) Principio in comune con l'art. 1419 c.c.

(37) Art. 1459, c.c.

(38) Art. 1466, c.c.

Gli artt. 1420, 1446, 1459 e 1466 si applicano ai contratti plurilaterali con scopo comune o contratti plurilaterali con comunione di scopo. Esistono anche i contratti plurilaterali di scambio.

La Suprema Corte ha specificato con sentenza (Cass., 12 dicembre 1972, n. 3572) che cosa caratterizza i contratti plurilaterali.

“Ciò che caratterizza i contratti plurilaterali non è il numero dei contraenti, superiore a due, ma il fatto che le prestazioni di ciascuno di essi sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, per cui essi si distinguono dai contratti di scambio, nei quali la prestazione di una parte è compiuta esclusivamente nell’interesse dell’altra”<sup>39</sup>.

Infine, la Suprema Corte è intervenuta (Cass., 22 marzo 1983, n. 2012) per precisare che: *“L’art. 1420, nel disporre che, nel contratto con due o più parti, ove le prestazioni di ciascuna siano dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa la nullità dell’intero rapporto, fa salvo il caso in cui la partecipazione di quella parte debba considerarsi essenziale”*<sup>40</sup>.

La distinzione tra contratti plurilaterali con scopo comune e contratti plurilaterali di scambio ha prevalenza nella dottrina vicina alla codificazione.

Si è osservato che il principio di conservazione del contratto, che è situato alla base della disciplina della nullità, può concretarsi anche in contratti plurilaterali privi di comunione di scopo.

La valutazione della partecipazione al contratto plurilaterale può riferirsi (come visto nell’art. 1419) a criteri soggettivi, come la volontà ipotetica delle parti al momento della conclusione del contratto oppure a criteri oggettivi, come il modello delle norme sull’interpretazione del contratto.

Degli esempi di contratti plurilaterali sono il contratto di società e il contratto di consorzio.

Per esempio, in un contratto di società (contratto plurilaterale con scopo comune) stipulato tra venti persone dove la volontà di una di esse è nulla, la società sopravvive, salvo che la partecipazione del socio sia essenziale.

Anche il contratto di consorzio è un contratto plurilaterale con comunanza di scopo. Esso è il contratto con cui più imprenditori danno vita ad un’organizzazione comune per lo svolgimento o la disciplina di determinate fasi delle relative imprese.

---

(39) Cass., 12 dicembre 1972, n. 3572

(40) V. FRANCESCHELLI, Nullità del contratto artt.1418-1423, Milano, 2015, cit. p. 194

## 5.5 Legittimazione all'azione di nullità ex art. 1421 c.c.

In precedenza, abbiamo visto che di norma, il contratto nullo non è idoneo a produrre effetti giuridici.

Occorre differenziare l'atto nullo che ha avuto esecuzione e l'atto nullo che non ha avuto esecuzione. Nel caso dell'atto che ha avuto esecuzione, spesso l'attore richiede come azione la ripetizione dell'indebito. Quest'ultima è spesso accompagnata dalla domanda al giudice di dichiarare la nullità del contratto.

A volte può accadere che un terzo estraneo all'atto nullo abbia interesse, contro le parti che hanno stipulato il contratto, ad agire in nullità. Questo è il caso dell'art. 1421 c.c. il quale prescrive:

*“Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice”<sup>41</sup>.*

L'azione di nullità non ha un nesso con la nullità come, ad esempio, lo ha l'azione di annullamento con l'annullabilità.

Leggendo la norma, si può notare che nella seconda parte parla di poteri del giudice di rilevare d'ufficio la nullità. Il giudice, quindi, può rilevare d'ufficio la nullità senza che le parti abbiano eccepito la nullità del contratto.

*“Secondo l'opinione prevalente, una azione in nullità è oggi ammissibile e una sua funzione è il promuovere una sentenza dichiarativa di accertamento negativo”<sup>42</sup>.*

Per quanto riguarda gli effetti, la sentenza che definisce il giudizio di nullità e la dichiara nulla ha o dovrebbe avere efficacia retroattiva.

Secondo l'art. 1421, la nullità può essere fatta valere da chiunque a una condizione: chi la esercita deve dimostrare il proprio interesse. Questo interesse dev'essere accertato concretamente dal giudice e non può consistere nell'azione di nullità stessa.

Un esempio può essere il caso in cui un soggetto terzo richieda l'azione di indebito e l'accertamento della nullità, sia il presupposto di tale azione.

L'art. 1421 va coordinato con i principi dell'art. 100 c.p.c. dove dispone:

*Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”<sup>43</sup>.*

---

(41) Art. 1421, c.c.

(42) V. FRANCESCHELLI, Nullità del contratto artt.1418-1423, Milano, 2015, cit. p. 209-210

(43) Art. 100, c.p.c.

Per quanto concerne l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. è intervenuta la Suprema Corte (Cass., 24 settembre 2002, n. 13906) affermando che:

*“L'interesse ad agire o a resistere in giudizio ex art. 100 c.p.c. deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente”<sup>44</sup>.*

In seguito, sempre la Suprema Corte (Cass., 24 maggio 2003, n. 8236) ha sostenuto che:

*“L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. va considerato con riguardo alla domanda proposta in giudizio e nell'ambito dello stesso, ovvero con riferimento al vantaggio che l'istante si è ripromesso nel proporre la domanda, e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio prospettato dal ricorrente”<sup>45</sup>.*

Infine, ha affermato (Cass., 11 marzo 2005, n. 5362):

*“L'interesse ad agire, in termini generali – senza confondersi con il diritto – costituendo una condizione per far valere il diritto medesimo mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice”<sup>46</sup>.*

C'è da precisare che: l'interesse ad agire dell'art. 1421 c.c. non coincide con l'interesse ad agire dell'art. 100 c.p.c.

Visto che l'azione di nullità è qualificata come azione dichiarativa di accertamento, l'interesse ad agire in nullità dev'essere valutato, in quanto diretto all'accertamento della nullità stessa.

Secondo la Suprema Corte, l'interesse dev'essere concreto o effettivo, attuale e giuridicamente apprezzabile.

In sostanza, è necessario dimostrare al giudice la sussistenza di un proprio interesse ad agire secondo l'art. 100 c.p.c. *“attraverso la dimostrazione della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica. In mancanza della dimostrazione di un concreto interesse ad agire, da parte dell'attore, l'azione di nullità non può essere, almeno di regola, proposta sotto la specie di un fine generale di attuazione della legge”<sup>47</sup>.*

---

(44) Cass., 24 settembre 2002, n. 13906

(45) Cass., 24 maggio 2003, n. 8236

(46) Cass., 11 marzo 2005, n. 5362

(47) Cass. sez. un. 27 giugno 1961, n. 1553

Riguardo la legittimazione, la sentenza (Cass., 15 aprile 2002, n. 5420) dispone che:

*“La legittimazione generale dell’azione di nullità prevista dall’art. 1421 non esime l’attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l’azione stessa non è proponibile in mancanza della prova, da parte dell’attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica”<sup>48</sup>.*

Riguardo le azioni di accertamento, la Suprema Corte (Cass., 14 novembre 2002, n. 16022) ha sostenuto che:

*“L’interesse ad agire con un’azione di mero accertamento non implica necessariamente l’attuale verificarsi della lesione d’un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico e sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione della detta incertezza un risultato utile e giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l’intervento del giudice”<sup>49</sup>.*

Prosegue la Suprema Corte (Cass., sez. lavoro, 9 maggio 2012, n. 7096) affermando che:

*“L’interesse ad agire con azione di mero accertamento sussiste ogni qualvolta ricorre una pregiudizievole situazione d’incertezza relativa a diritti o rapporti giuridici”<sup>50</sup>.*

In seguito, con sentenza (Cass., 4 febbraio 2014, n. 2447) riguardo la legittimazione:

*“La legittimazione generale all’azione di nullità, prevista dall’art. 1421, non esime l’attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse, a norma dell’art. 100 c.p.c., non potendo tale azione essere esercitata per un fine collettivo di attuazione della legge”<sup>51</sup>.*

In conclusione, l’interesse ad agire in nullità si traduce in un interesse sostanziale, in quanto *“è il risultato di una situazione soggettiva passibile di essere lesa concretamente dagli effetti del contratto che si assume nullo”<sup>52</sup>.*

La Suprema Corte (Cass., 27 luglio 1994, n. 7017) ha specificato che, con l’espressione “chiunque vi ha interesse”, di cui all’art. 1421, si fa riferimento ai soggetti legittimati ad esperire l’azione di nullità di un contratto, ovvero ai terzi rimasti estranei al contratto, non avendolo sottoscritto.

Un caso concreto è rappresentato dalla fideiussione, dove il fideiussore è legittimato ad agire in nullità.

---

(48) Cass., 15 aprile 2002, n. 5420

(49) Cass., 14 novembre 2002, n. 16022

(50) Cass., sez. lavoro, 9 maggio 2012, n. 7096

(51) Cass., 4 febbraio 2014, n. 2447)

(52) V. FRANCESCHELLI, Nullità del contratto artt.1418-1423, Milano, 2015, cit. p. 214

Con la locuzione “salvo diverse disposizioni di legge”, di cui all’art. 1421, si allude al fatto che la regola (l’assolutezza della legittimazione ad agire) può subire delle eccezioni.

Nel corso degli anni ci sono stati più orientamenti riguardo la rilevabilità d’ufficio della nullità.

Inizialmente c’era un orientamento secondo il quale il potere del giudice di dichiarare d’ufficio la nullità dovesse essere coordinato con il principio della domanda, di cui agli artt. 99, ovvero occorreva che qualcuno avesse proposto domanda al giudice competente e all’art. 112 secondo cui il giudice doveva pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa. Inoltre, il giudice non poteva pronunciare d’ufficio su eccezioni che potevano essere proposte solo sulle parti.

Successivamente è intervenuta la Corte Suprema (Cass. sez. un. 4 settembre 2012, n. 14828) affermando che visto il ruolo affidato dall’ordinamento alla nullità contrattuale di sanzione del disvalore dell’assetto negoziale, *“il giudice di merito, investito della domanda di risoluzione del contratto, ha il potere-dovere di rilevare dai fatti allegati e provati, o comunque emergenti ex actis, una volta provocato il contraddittorio sulla questione, ogni forma di nullità del contratto stesso, purché non soggetta a regime speciale”*<sup>53</sup>.

C’è da precisare che il giudice di merito, accerta la nullità *incidenter tantum* senza effetto di giudicato, salvo sia stata proposta con relativa domanda, anche a seguito di rimessione ci termini, con disposizione, in ogni caso, delle pertinenti restituzioni, se richieste.

Infine, la Suprema Corte ha ribadito che il rilievo *ex officio* di una nullità negoziale, anche nel caso sia speciale o di protezione, sia sempre obbligatorio a condizione che la pretesa azionata non venga rigettata secondo una individuata “ragione più liquida” che va intesa come indicazione alle parti del vizio.

Per “ragione più liquida” si fa riferimento ai casi in cui la domanda può essere respinta sulla base di una soluzione definitiva “assorbente”, ossia idonea a regolare la lite riducendo i tempi.

Il giudice non può rilevare d’ufficio la nullità qualora si sia formato il giudicato riguardo la validità del contratto.

Occorre fare una distinzione tra rilevazione e dichiarazione di nullità. La prima è sempre obbligatoria per il giudice e deve segnalarla alle parti. La seconda invece non è sempre obbligatoria.

---

(53) Cass. sez. un. 4 settembre 2012, n.14828

Di recente, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della rilevabilità d'ufficio della nullità attraverso l'ordinanza 23 febbraio 2024, n. 4867 sostenendo che la nullità possa *“essere bensì rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma solo là dove siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza”*<sup>54</sup>.

## **5.6 Imprescrittibilità dell'azione in nullità ex art. 1422 c.c.**

L'art. 1422 prescrive che:

*“L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione”*<sup>55</sup>.

La norma è suddivisa in due parti: la prima che parla di imprescrittibilità e la seconda che parla degli effetti fatti salvi nonostante l'imprescrittibilità.

L'opinione prevalente ritiene che il fondamento dell'imprescrittibilità dell'azione di nullità risieda nell'interesse generale protetto dalla norma che sancisce la nullità.

L'origine dell'imprescrittibilità si dice abbia origine dalla natura dichiarativa della sentenza di nullità come affermato nella sentenza (Cass., 11 marzo 2005, n. 5362) dove si legge che:

*“L'azione meramente dichiarativa è dotata del requisito dell'imprescrittibilità, mentre prescrivibile è il diritto, quando la sua esistenza venga invocata non in sé e per sé, ma strumentalmente al concreto conseguimento del particolare bene della vita che costituisce il contenuto del diritto medesimo”*<sup>56</sup>.

All'interno dell'art. 1422 si nota un collegamento tra imprescrittibilità e salvezza di alcuni effetti. Questo collegamento è possibile solo qualora vi sia stata l'esecuzione del contratto, sebbene questo fosse nullo.

L'imprescrittibilità dell'azione in nullità non si applica ai diritti relativi ai rapporti preesistenti. In aggiunta, quest'ultima non comporta imprescrittibilità dei diritti negati, impediti o pregiudicati salvo che tali diritti siano prescritti.

C'è stata una sentenza della Suprema Corte (Cass., 8 settembre 1977, n. 3925) dove è stato stabilito che il giudicato sulla nullità e dunque gli effetti sul contratto della nullità stessa, sono rinunciabili.

---

(54) Cass., 23 febbraio 2024, n. 4867

(55) Art. 1422, c.c.

(56) Cass., 11 marzo 2005, n. 5362

Si legge infatti che:

*“È consentita la rinuncia agli effetti sostanziali del giudicato concernente la nullità di un negozio essendo indisponibile l’esistenza di una causa di nullità, ma non il diritto potestativo di farla valere”*<sup>57</sup>.

In sostanza, le parti possono aprire un contenzioso sulla nullità di un contratto, salvo una volta ottenuta la sentenza dichiarativa, rinunciare agli effetti della nullità e mantenere in vita il contratto nullo.

Riguardo l’imprescrittibilità, né il contratto nullo né l’azione di accertamento della nullità si prescrivono, in quanto *“sussisterebbe un interesse di carattere generale all’accertamento dell’assoluta inefficacia del contratto viziato, che deve essere possibile in ogni tempo”*<sup>58</sup>.

Questo è spiegato dalla natura dell’azione dichiarativa di accertamento della nullità e dalla sua peculiarità di non prescrivere mai.

Nella seconda parte della norma si legge: *“salvi gli effetti dell’usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione”*.

*“L’usucapione è un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto a titolo originario”*<sup>59</sup>. In particolare, il titolo nullo, da cui può essere nato il possesso *ad usucapionem*, non ne pregiudica gli effetti.

Ciò su cui si basa l’usucapione in questo caso è il contratto nullo, l’esecuzione e il possesso continuato nel tempo.

Un’eventuale azione per far dichiarare nullo il contratto non produrrà effetti sul possesso.

Riguardo all’azione di ripetizione di quanto indebitamente versato, essa è soggetta a prescrizione decennale. Per cui, qualora fosse scaduto il termine decennale, le parti e i terzi non potranno recuperare quanto indebitamente versato a causa del contratto nullo.

Come precisato in una sentenza della Suprema Corte (Cass., 15 luglio 2011, n. 15669) in seguito *“l’accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un’azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere non già dalla data del passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso”*<sup>60</sup>, per cui la data di decorrenza della prescrizione inizia dalla data del pagamento.

---

(57) Cass., 8 settembre 1977, n. 3925

(58) V. FRANCESCHELLI, Nullità del contratto artt.1418-1423, Milano, 2015, cit. p. 245

(59) V. FRANCESCHELLI, Nullità del contratto artt.1418-1423, Milano, 2015, cit. p. 250

(60) Cass., 15 luglio 2011, n. 15669

Infine, è necessario affermare che: l'azione per far dichiarare la nullità, di norma imprescrittibile, può essere preclusa dal giudicato. Qualora sia passata una sentenza in giudicato riguardo la validità del contratto, non potrà più essere sollevata l'azione di nullità.

### **5.7 Inammissibilità della convalida ex art. 1423 c.c.**

L'art. 1423 c.c. prescrive che:

*“Il contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente”*<sup>61</sup>.

Il codice, riguardo la seconda parte della norma, dispone diversamente in alcuni casi. Uno di questi casi è costituito dal contratto di lavoro di cui all'art. 2126 c.c.

All'interno dell'art. 1423 è contenuto un precetto dettato dal legislatore, costituito dall'inammissibilità della convalida del contratto nullo.

Sempre all'art. 1423, è contenuto un altro precetto che consente alla legge di disporre diversamente.

L'inammissibilità della convalida del contratto nullo segna una spiccata differenza tra nullità e annullabilità, in quanto nell'annullabilità il contraente può convalidare il contratto annullabile.

L'art. 1423 si compone di due principi. Il primo predispone che il contratto nullo non può essere convalidato secondo il principio *Quod ab initio vitiosum est, tractu temporis convalescere nequit*.

Il secondo stabilisce che, l'ordinamento, in alcuni casi può ammettere ipotesi di convalida. È questo il caso dell'esecuzione volontaria delle disposizioni testamentarie nulle e di esecuzione volontaria di una donazione nulla. Queste ipotesi sono sananti.

Per convalida si intende che l'ordinamento può consentire che il contratto nullo possa produrre uno o più effetti di un contratto valido, sebbene esso sia nullo. Questo avviene in ragione di specifici atti, fatti o circostanze.

Come detto in precedenza, nell'annullabilità, la convalida è consentita ed è disciplinata dall'art. 1444 c.c.

La convalida è determinata come *“l'atto con cui il legittimato all'annullamento manifesta l'intento di fissare il valore giuridicamente impegnativo del contratto annullabile, eliminando ogni incertezza circa la possibilità della sua successiva caducazione”*<sup>62</sup>.

---

(61) Art. 1423, c.c.

(62) V. FRANCESCHELLI, Nullità del contratto artt. 1418-1423, Milano, 2015, cit. p. 267-268

La convalida può essere espressa o tacita. La convalida tacita trae origine dal comportamento concludente del soggetto che avrebbe la possibilità di agire per l'annullamento. Infatti, ai sensi del secondo comma dell'art. 1444: *“Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità”*<sup>63</sup>.

La convalida espressa invece si concreta in una manifestazione di volontà, la quale contiene la menzione del contratto annullabile. In sostegno di ciò, ai sensi del primo comma dell'art. 1444: *“Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s'intende convalidarlo”*<sup>64</sup>.

Infine, è necessario che chi esegue la convalida sia in condizione di concludere validamente il contratto ai sensi del terzo comma dell'art. 1444 dove dispone che: *“La convalida non ha effetto, se chi l'esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto”*<sup>65</sup>.

Qualora le parti non possano convalidare il contratto nullo, significherebbe che non esistono presupposti per la conversione. In questo caso, l'unica strada percorribile è la rinnovazione del contratto nullo.

Con rinnovazione, si intende la stipulazione di un altro contratto, non viziato, idoneo a soddisfare i propri interessi. Il contratto rinnovato produrrà i propri effetti *ex nunc*<sup>66</sup>. Il contratto nullo convertito produce retroattivamente i propri effetti *ex tunc*<sup>67</sup>.

Nulla vieta alle parti di inserire all'interno del contratto rinnovato una clausola che dia effetto retroattivo.

Il contratto rinnovato e quindi, non viziato, deve aver eliminato le cause di nullità del primo contratto.

## **5.8 Conversione del contratto nullo ex art. 1424 c.c.**

L'art. 1424 c.c. si occupa di una modalità specifica che ha lo scopo di preservare alcuni effetti del contratto nullo, in funzione del principio di conservazione. In particolare, esso dispone della conversione del contratto nullo. Ai sensi dell'art. 1424:

*“Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità”*<sup>68</sup>.

---

(63) Art. 1444, co. 2, c.c.

(64) Art. 1444, co. 1, c.c.

(65) Art. 1444, co. 3, c.c.

(66) Locuzione latina che significa “da ora in poi”.

(67) Locuzione latina che significa “da allora”.

(68) Art. 1424, c.c.

La norma si divide in due parti: la prima concernente il negozio voluto dalle parti, ma nullo; la seconda riguardo il negozio a contenuto minore ricompreso nel primo. Questo costituisce il c.d. “rapporto di continenza” nominato dalla giurisprudenza. In sostanza, si parla di ciò che le parti avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità del primo negozio.

Con la conversione, ferma la nullità del primo negozio, (salvo essa sia nulla per illiceità della causa o dell’oggetto, secondo il principio dell’inconvertibilità del negozio illecito di cui alla sentenza (Cass., 26 settembre 1964, n. 2437)), il secondo negozio produce effetti a patto che non sia esso stesso nullo.

Riguardo l’esame di validità svolto sul primo negozio è intervenuta una sentenza (Cass., 18 aprile 1953, n. 2437) dove ha deciso che:

*“Il negozio giuridico – che tenda a perseguire uno scopo vietato dall’ordinamento giuridico ovvero contrastante con gli interessi fondamentali della società o con principi etici che costituiscono la morale sociale – non è suscettibile di conversione, giacché la nullità è inerente non già allo strumento scelto dalle parti, bensì all’intento pratico da queste avuto di mira”<sup>69</sup>.*

Appare quindi evidente che la volontà negoziale sia riferita al primo negozio, ovvero al negozio nullo. Questo spiega perché *“la conversione può essere chiesta anche contro la volontà dell’altra parte, anche se occorre che vi sia una parte che la chieda. In altre parole, la volontà, ipotetica che sia, al secondo negozio va verificata in relazione al consenso negoziale formatosi al momento della stipulazione del negozio “nullo”, né interessa che la parte, successivamente, muti avviso”<sup>70</sup>.*

La giurisprudenza, per eseguire la conversione, richiede il requisito della buona fede delle parti, intesa come ignoranza dell’invalidità del primo negozio. Questo è contenuto all’interno dell’art. 1424 dove si legge: *“debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità”*.

Bisogna poi precisare che: gli effetti della conversione non sono operanti *ipso iure*<sup>71</sup> e il giudice non ha il dovere di esaminare d’ufficio riguardo la conversione del negozio nullo. Una parte deve richiedere l’operatività della conversione.

Per applicare la conversione, occorre la volontà negoziale al momento della stipulazione del negozio nullo.

Sul piano processuale la conversione può essere invocata in ogni stato o grado del giudizio come affermato dalla Suprema Corte in una sentenza (Cass., 17 novembre 1975, n. 3855).

---

(69) Cass., 18 aprile 1953, n. 2437

(70) V. FRANCESCHELLI, Nullità del contratto artt.1418-1423, Milano, 2015, cit. p. 275

(71) Locuzione latina che in ambito giuridico significa “in virtù di una norma di legge”

Come detto in precedenza, il giudice non può rilevare d'ufficio una possibile conversione del contratto (Cass., 12 dicembre 2014, n. 26242).

Tutti gli effetti vanno riferiti al momento della conclusione del contratto nullo.

Esiste un ulteriore elemento che prende il nome di “rapporto di continenza”. Esso consiste nel negozio che le parti avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità del primo (come indicato nell'ultima parte dell'art. 1424) e dev'essere ricompreso nel primo negozio.

Ciò è esplicitamente indicato nella sentenza (Cass., 7 marzo 1967, n. 536) dove stabilisce che: *“La conversione del contratto nullo è consentita, a norma dell'art. 1424, solo quando, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, possa ritenersi che esse, ove avessero avuto conoscenza della nullità del negozio concluso, ne avrebbero voluto uno diverso, i cui requisiti di sostanza e di forma fossero già contenuti in quello nullo.*

*Per stabilire se ricorra la possibilità della conversione, deve farsi luogo, pertanto, ad una duplice indagine, l'una rivolta ad accertare la sussistenza di un obbiettivo rapporto di continenza tra il negozio nullo e quello che lo dovrebbe sostituire, e l'altra diretta a stabilire se, avuto riguardo agli interessi pratici perseguiti dai contraenti, la volontà che li indusse a stipulare il contratto nullo possa ritenersi orientata anche verso gli effetti del contratto diverso”<sup>72</sup>.*

Infine, affinché si possa operare la conversione del contratto nullo, è necessario che la fattispecie nulla si sia concretata.

## **5.9 La nullità del contratto di lavoro ex art. 2126 c.c.**

Nel paragrafo precedente abbiamo presentato un'ipotesi dove il legislatore “dispone diversamente”. Quest'ipotesi è indicata nell'art. 2126 c.c. dove è disposto che:

*“La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.*

*Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”<sup>73</sup>.*

Leggendo questa norma, si evince che vi sia un effetto retroattivo della nullità nel contratto di lavoro.

Nella seconda parte del primo comma si legge: *“salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa”*, in questi due casi gli effetti del contratto nullo non si producono.

---

(72) Cass., 7 marzo 1967, n. 536

(73) Art. 2126, c.c.

## Conclusione

All'interno di questo elaborato è stata presentata la voce e la nozione di "nullità" partendo con l'esposizione della nullità, con particolare attenzione riguardo alle sue peculiarità e alle differenze che essa porta con sé rispetto agli altri istituti del nostro ordinamento.

Dopo aver presentato la nozione di nullità sono stati esaminati gli effetti che qualificano la nullità

Sono state presentate le varie forme in cui si sostanzia la nullità approfondendone le caratteristiche.

In particolare, c'è stata particolare attenzione riguardo alle nullità di protezione dato che hanno interessato particolarmente il nostro ordinamento nei tempi più recenti.

Si è poi dato un quadro normativo illustrando il codice civile, la fonte al cui interno è dedicato un Capo alla nullità del contratto.

Sono stati citati e approfonditi gli articoli 1418-1424 c.c. contenuti nel Capo riservato alla nullità. In particolare, dopo aver citato gli articoli in questione, c'è stata una scomposizione delle norme con un conseguente studio di approfondimento del contenuto normativo.

Infine, si è trattata la nullità nel contratto del lavoro in quanto questo settore è di particolare interesse per il nostro corso e per quella che è la professione del consulente del lavoro.

L'obiettivo di questo studio è stato quello di fornire un quadro generale della nullità del contratto in modo da avere tutte le informazioni necessarie per poterne comprendere il significato.

## BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

### Bibliografia:

- P. ZATTI, V. COLUSSI, Lineamenti di diritto privato, Milano, 2020
- V. FRANCESCHELLI, Nullità del contratto artt. 1418-1423, Milano, 2015
- F. DI MARZIO, La nullità del contratto, Padova, 2008
- M. GIROLAMI, Enciclopedia del Diritto, Milano, 2021

### Sitografia:

- <https://www.treccani.it/enciclopedia/nullita-diritto-civile/>
- [https://www.brocardi.it/dizionario/4269.html#:~:text=Che%20cosa%20significa%20%22Retroattivit%C3%A0%20\(irretroattivit%C3%A0,verificatisi%20anteriormente%20alla%20sua%20emanazione.](https://www.brocardi.it/dizionario/4269.html#:~:text=Che%20cosa%20significa%20%22Retroattivit%C3%A0%20(irretroattivit%C3%A0,verificatisi%20anteriormente%20alla%20sua%20emanazione.)
- <https://www.consulenzalegaleitalia.it/rescissione-del-contratto/>
- <https://it.linkedin.com/pulse/la-differenza-tra-nullit%C3%A0-e-annullabilit%C3%A0-del-contratto-nel>
- <https://www.scuolamagistratura.it/documents/20126/6927f8c8-bae3-cc44-da68-b99784ef5ec2>
- <http://www.salvisjuribus.it/nullita-virtuale-e-sorti-dei-contratti-a-valle-di-intese-anti-concorrenziali-nulle-il-caso-delle-clausole-abi-riflessi-sulla-distinzione-tra-regole-di-validita-e-regole-di-comportamento/>
- <https://www.altalex.com/guide/nullita-atto-processuale-civile#par2>
- <https://www.altalex.com/documents/news/2024/04/12/nullita-rilevabile-ufficio-solo-se-documenti-risultano-atti>